



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di NEUROSCIENZE è istituito con Decreto Rettorale n.1805 del 10/07/2012.

La sua costituzione ha la base in un progetto scientifico-culturale di ampio respiro che include ricercatori interessati sia alla fisiopatologia che agli aspetti clinici delle patologie del sistema nervoso e psicocomportamentali ed al loro trattamento.

All'atto della sua costituzione, al Dipartimento afferiscono docenti appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

- BIO/10-Biochimica
- BIO/12-Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
- MED/25-Psichiatria
- MED/26-Neurologia
- MED/27-Neurochirurgia
- MED/34-Medicina Fisica e Riabilitativa
- MED/41-Anestesiologia
- MED/48-Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative
- M-PSI/08- Psicologia Clinica

Inoltre, al Dipartimento afferiscono i seguenti corsi di laurea:

- Corso di laurea triennale in Fisioterapia
- Corso di laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia

i seguenti dottorati di ricerca:

- Dottorato in Ricerca clinica e translazionale in neuroscienze ed oncologia
- Dottorato in Ricerca clinica e translazionale nella terapia intensiva della sindrome cardio-renale e del trapianto del rene
- Dottorato in Terapia Intensiva

e le seguenti scuole di specializzazione:

- Anestesia e Rianimazione
- Medicina Fisica e Riabilitativa
- Neurochirurgia
- Neurofisiopatologia
- Neurologia
- Psichiatria

Il Dipartimento di Neuroscienze è una struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle neuroscienze cliniche e traslazionali, delle scienze cognitive e psicocomportamentali, della neuroranimazione e dell'anestesiologia, dell'emergenza,

della terapia intensiva e della terapia antalgica, delle scienze biochimiche e farmacologiche, delle biotecnologie mediche e della medicina fisica e riabilitativa.

La missione didattica del Dipartimento di Neuroscienze è quella di contribuire al progresso delle conoscenze scientifiche di queste branche della medicina, promuovendo ed organizzando attività di ricerca di avanguardia e fornendo formazione d'eccellenza anche nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei corsi di laurea triennali e specialistiche delle Professioni sanitarie ed Interfacoltà e di numerose Scuole di Specializzazione.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Neuroscienze, in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
 - b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
 - c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;
 - d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
 - e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;
 - f) collabora con gli organi di governo dell'Università, gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale e con le istituzioni sanitarie e non, pubbliche e private all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
 - g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;
 - h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;

- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Sede Dipartimento

I locali del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Messina [**DA SOPPRIMERE:**, *in conformità alla normativa vigente,*] sono costituiti da tutti i locali attualmente occupati presso l'AOU Policlinico dal cessante Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche e dai singoli locali affidati ai docenti che saranno afferiti alla nuova struttura:

- Padiglione E: 1°, 2°, 3° e 6° piano;
- Padiglione W: 1° piano;
- Padiglione A: piano rialzato;
- Padiglione H: piano terra;
- Torre Biologica: 4° piano

Art. 5 - Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori a tempo indeterminato o determinato, nonché il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario [**DA SOPPRIMERE:**, *anche UNILAV, già in organico alle strutture che partecipano alla fusione*] **assegnato allo stesso. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Dipartimento si avvale dei servizi offerti dal personale UNILAV.**
2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.
3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 6 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio;
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - i Consigli di Corso di studio.
2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:
 - la Commissione paritetica di Dipartimento;

- la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
- eventuali altre Commissioni.

Art. 7- Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo Ne fanno parte inoltre:

- n. 2 rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti,
- n. 2 rappresentanti degli specializzandi,
- dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio
- n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore, le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità, risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane.
8. Le componenti elettive del Consiglio non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento della laurea, del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegnato di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato. Nel caso della rappresentanza studentesca, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza.
9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustifichino la convocazione anche *ad horas*.
10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca, i coordinatori dei Consigli di corso di studio e i direttori delle Scuole di Specializzazione, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.
12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno [**DA SOPPRIMERE:** (*vedi comma seguenti*)].
13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.
14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori.
Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati.
Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.
15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.
16. Al Consiglio in particolare spetta:

- a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino;
- b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- n) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 8 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di programma. I curricula ed i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e **[DA SOPPRIMERE: l'eventuale]** il programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.
6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.
7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- a) predisporre le richieste di finanziamenti e di **eventuale** assegnazione di personale per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica **[DA SOPPRIMERE: di cui sopra,]**, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
 - b) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di Centri di Studio e Laboratori anche in comune con altri Dipartimenti delle Università italiane o straniere e/o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e/o con altre Istituzioni scientifiche, nonché predisporre i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
 - c) propone l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio che coinvolgano i docenti afferenti al Dipartimento in conformità al "Regolamento didattico di ateneo" al fine di conseguire lauree e diplomi di specializzazione, tenendo conto della disponibilità dei singoli docenti;
 - d) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente;

[DA SOPPRIMERE: e) predisporre entro il 15 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo]

- e) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo;
- f) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma 16 dell'art. 7, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- g) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- h) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- i) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- j) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- k) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- l) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- m) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- n) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- o) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Corsi di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- p) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

Art. 9 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da 9 docenti di cui 3 ordinari, 3 associati e 3 ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.
2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.
3. Alle adunanze della Giunta, possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca, i coordinatori dei Corsi di Studio ed i direttori delle Scuole di Specializzazione, nel caso in cui non facciano parte della Giunta. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.
6. La Giunta del Dipartimento esercita di norma, su richiesta del Direttore o del Consiglio, funzione istruttoria o propositiva per le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento. Per quanto attiene all'attività didattica, la Giunta delibera in merito all'esame ed alla approvazione delle proposte dei Consigli di Corso di Studio, delle Commissioni didattiche o delle Commissioni comunque nominate in seno ai Corsi di Studio, in particolare **[DA SOPPRIMERE:, ma non esclusivamente,]** con riferimento alla assegnazione degli insegnamenti vacanti, salva comunque la necessaria successiva ratifica del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 - Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore di Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina le attività amministrative **[DA SOPPRIMERE: -contabili]** della struttura curandone lo svolgimento; assume la responsabilità insieme con il Direttore dei conseguenti atti.
3. Collabora con il Direttore, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni, seminari ed eventi; cura in particolare, sotto la sua responsabilità, l'attuazione delle deliberazioni inerenti alle sue specifiche competenze.
4. E' responsabile della segreteria amministrativa della struttura e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo **[DA SOPPRIMERE:, anche UNILAV,]** ad essa addetto **[DA SOPPRIMERE:, il quale risponde direttamente al Segretario amministrativo per l'attività svolta]**. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa e delle procedure.
[DA SOPPRIMERE: 5. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è di sua competenza ed, in particolare, il Segretario amministrativo:
 - a) *predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché i relativi allegati;*
 - b) *predispone la ripartizione dell'avanzo di cassa ed accerta i crediti ed i debiti;*
 - c) *provvede che le entrate siano accreditate alla cassa del Dipartimento;*
 - d) *provvede alla gestione del fondo economale;*
 - e) *esercita il controllo di legittimità sulle procedure di spesa ed appone il visto di regolarità;*
 - f) *predispone i rendiconti finanziari dei fondi finalizzati;*
 - g) *provvede alla ricognizione dei beni inventariabili e redige e sottoscrive i verbali di passaggio delle consegne.]*

Art. 11 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata

proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. E' compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

- a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
 - b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
 - c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
 - d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.
3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.
4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.
5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.
8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicedirettore o, qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le

votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 12 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 13 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti. **[DA SOPPRIMERE: Fanno parte della Commissione paritetica, con voto consultivo, i coordinatori dei Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento].**
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 14 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
 - dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;

- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:
 - dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 15 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.
2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.
3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.
5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 17 - Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i corsi di cui all'art. 1.
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 18 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 19 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.

2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 20 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Per deliberare l'approvazione o le modifiche del presente regolamento devono essere presenti i due terzi dei componenti e la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 21 - Partecipazione agli organi collegiali

La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria e **prioritaria**, ai sensi del comma 3 dell'art. 57 dello Statuto d'Ateneo vigente. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. Gli eletti negli organi collegiali decadono in caso di assenze ingiustificate e reiterate per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare. La decadenza è dichiarata con decreto del Rettore.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

[1. *In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.*

2. *Le elezioni del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.*

3. *Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.*

4. *Relativamente alla perimetrazione dei locali assegnati a ciascun Dipartimento, considerate: a) la complessità dei dipartimenti dell'area medica che scaturisce dalla necessaria interazione con i Dipartimenti di Attività Integrata dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino"; b) la peculiarità di alcuni Corsi di Laurea che hanno sedi esterne al Policlinico Universitario; c) la fase iniziale di avvio dei*

Dipartimenti nel contesto della quale sono possibili per motivi straordinari modifiche alla composizione dei Docenti afferenti a ciascun Dipartimento, l'elenco dei locali afferenti al Dipartimento sarà allegato al verbale del primo Consiglio di Dipartimento seguente alla costituzione della Giunta, previo, ove necessario, l'accordo con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti e/o con i Presidenti dei Corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento. Le problematiche di sicurezza e manutenzione dei locali saranno garantiti dai Dipartimenti in cui i locali si trovano fisicamente.]

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.



Università degli Studi di Messina

**Regolamento del Dipartimento
di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali**

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali (Cognitive Science, Educational and Cultural studies – CSECS) è costituito con Decreto Rettorale n. 1805 del 10.07.2012.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei Dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;
- d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;

- e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;
- f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;
- h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Al dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali afferiscono i professori ed i ricercatori dei settori scientifico-disciplinari che si riconoscono nel suo progetto culturale interdisciplinare, presenti nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte. In particolare possono afferire al Dipartimento i docenti dei ssd. appartenenti alle Aree CUN 10 e 11, nonché tutti i docenti che esercitino la loro attività di ricerca nell'ambito delle scienze cognitive (neuroscienze, psicologia, filosofia, informatica e statistica, linguistica, etologia e scienze biologiche applicate allo studio dell'evoluzione, scienze della comunicazione), della formazione (pedagogia e didattica) e degli studi culturali (letterature e lingue, sociologia, antropologia e altre scienze sociali, scienze delle arti e dello spettacolo, scienze storiche e geografiche).

Senza formalizzazione specifica di afferenza o diritto di partecipazione al Consiglio, partecipano altresì alle attività del Dipartimento: tutto il personale tecnico amministrativo ad esso assegnato; il personale dei Centri Interdipartimentali, Interuniversitari di ricerca e dei Consorzi dei quali fa parte il Dipartimento; il personale ufficialmente inserito in un contratto di ricerca o convenzione con altri Dipartimenti o altre Università italiane o straniere o Enti di Ricerca o con altre istituzioni scientifiche; i professori a contratto che esercitano all'interno di uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; gli iscritti ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e a tutti i Corsi di formazione post-laurea ai quali concorre il Dipartimento; i borsisti, i dottori di ricerca e gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti; i cultori delle materie; i laureandi ai quali sia stato assegnato un argomento di tesi da parte di un docente afferente al Dipartimento, secondo le modalità definite dal Dipartimento stesso. Altre possibilità di partecipazione alle attività di ricerca del Dipartimento possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio di Dipartimento, previa istanza motivata da parte dell'interessato che deve

espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività. Il Dipartimento tiene debita nota dei soggetti che hanno titolo a partecipare alle proprie attività.

2. Sulla richiesta di afferenza al dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento medesimo. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente l'allocazione del docente.

3. Nessun professore o ricercatore del dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali può far parte di altri Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico.

4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- ✓ il Consiglio;
- ✓ il Direttore;
- ✓ la Giunta;
- ✓ i Consigli di Corso di studio.

2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:

- ✓ la Commissione paritetica di Dipartimento;
- ✓ la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
- ✓ eventuali altre Commissioni.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio del dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti

- degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
 3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore del dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.
 4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.
 5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.
 6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.
 7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.
 8. Le componenti elettive del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegnio di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.
 9. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustificano la convocazione anche *ad horas*.

10. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali può essere convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
11. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.
12. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.
13. Le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.
14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali e dell'Università.
15. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.
16. Al Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali in particolare spetta:
 - a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;
 - b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
 - d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;

- e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- n) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di eventuale programma. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.
6. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.
7. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
8. Il Direttore di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma **16**, lett. a) del presente regolamento;
 - b) predispose, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente ;
 - c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
 - d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma **16**, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;

- e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è composta dal Direttore, che la presiede, e da un numero di componenti **[DA SOPPRIMERE: stabilito dal regolamento del Dipartimento]**, in misura comunque non superiore ad un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta. Il numero dei componenti elettivi della Giunta del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è fissato in 12, pariteticamente suddivisi in n. 4 professori ordinari; 4 professori associati; 4 Ricercatori. Qualora i Componenti del Consiglio di Dipartimento dovessero scendere sotto i settanta il numero dei componenti elettivi della Giunta sarà riformulato con delibera del Consiglio medesimo.
2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite, e i Coordinatori dei Corsi di Laurea triennali e magistrali. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di

segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.

2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.

3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;

b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;

c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;

- d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.
 3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.
 4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 [DA SOPPRIMERE: dal regolamento del corso di studio] e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.
 5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
 7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.
 8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
 9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, coadiuvato dai Coordinatori dei corsi di studio.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
✓ dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;

- ✓ dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- ✓ da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:
 - ✓ dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
 - ✓ dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - ✓ da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, si articola in tre sezioni **costituite in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico**:

- a) Sezione di Scienze Cognitive.
- b) Sezione di Scienze della Formazione.
- c) Sezione di Studi Culturali.

Per costituire una nuova Sezione occorre la disponibilità di almeno il 20% dei componenti il Dipartimento tra docenti e ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) liberamente afferenti.

2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.

3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.

4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del

Dipartimento.

5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali.

Art. 15 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16 – Attività didattica del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, con particolare riguardo all’offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali i corsi di cui all’elenco allegato (MANCA ALLEGATO).
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell’offerta formativa del MIUR.

Art. 17 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, una volta conclusasi l’approvazione del RAD e delle procedure di attivazione dei Corsi di studio da parte degli organi accademici e ministeriali, approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall’Ateneo, la Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali può avanzare motivata proposta riguardante l’elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 19 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: 1. In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.]

2. Le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.

3. Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali conserva autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.]

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.



SEAM

*Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
Ambientali e Metodologie Quantitative
Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina*



REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Art. 1

Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) è costituito con D.R. n. **1805 del 10/07/2012**.

Art. 2

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM), in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato, nelle Scuole di specializzazione, nei Master e nelle altre attività formative previste dalla normativa, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base e applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, come definiti nell'allegato A, secondo criteri di appartenenza

- all'Area 13 CUN e di affinità dell'oggetto o del metodo al progetto di ricerca del Dipartimento.
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
 - c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;
 - d) concorre, in collaborazione con il collegio dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
 - e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;
 - f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale e di educazione permanente;
 - g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere nonché l'attivazione di collaborazioni con soggetti istituzionali ed operatori del territorio che favoriscano il perseguimento degli scopi istituzionali del Dipartimento e dell'Università;
 - h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
 - i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
 - j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
 - k) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per metodo, che svolgono la loro attività nell'Ateneo e che chiedono di farvi parte, mediante apposita richiesta scritta contenente l'indicazione della Sezione cui si intende aderire.
2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. In caso di delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.

3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta **dei Dipartimenti interessati [DA SOPPRIMERE: del Dipartimento interessato]** e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.

4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5

Organi del Dipartimento

1. Gli Organi del Dipartimento sono:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta;
- i Consigli di Corso di studio.

2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:

- la Commissione paritetica di Dipartimento;
- la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
- eventuali altre Commissioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale da e tra gli studenti medesimi iscritti ai Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento o di dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.
4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste di candidati si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.
5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.
6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.
7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.
8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni, conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegnio di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.
9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustificano la convocazione anche *ad horas*.
10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro

ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, aventi diritto in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Al Consiglio in particolare spetta:

- a) determinare il progetto formativo e di ricerca del Dipartimento, fatta salva l'autonomia didattica e scientifica dei singoli ricercatori;
- b) approvare il regolamento del Dipartimento ed i regolamenti didattici dei Corsi di Studio di nuova istituzione o le variazioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio già esistenti e ad esso afferenti, su proposta dei relativi Consigli;
- c) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;
- d) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- e) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- f) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- g) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- h) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;

- i) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- j) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- k) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- l) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. m), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- m) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- n) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- o) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- p) nominare i docenti componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 12;
- q) determinare le strategie e le azioni per una efficace attività di orientamento (in ingresso, in itinere e in uscita) degli studenti dei Corsi di studio ad esso afferenti, **di concerto con la Commissione per l'Orientamento e il Tutorato di cui all'art. 13;**
- r) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

17. Almeno una adunanza del Consiglio nel corso di ciascun anno accademico dovrà, eventualmente tra altri argomenti, essere dedicata alla valutazione delle attività didattiche svolte, a seguito della apposita relazione del Direttore, nonché delle valutazioni espresse dalla Commissione Paritetica, determinando eventuali azioni volte al miglioramento continuo dell'offerta didattica e dell'efficacia del processo formativo.

18. Almeno una adunanza del Consiglio nel corso di ciascun anno accademico dovrà, eventualmente tra altri argomenti, essere dedicata alla valutazione delle attività di ricerca svolte, a seguito della apposita relazione del Direttore, individuando e determinando eventuali azioni finalizzate al potenziamento della diffusione e della qualità dei prodotti della ricerca dei componenti del Dipartimento ed alla crescita e maturazione scientifica, in particolare, dei giovani ricercatori.

Art. 7

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico e di programma. I curricula e **[DA SOPPRIMERE: gli eventuali]** i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e **[DA SOPPRIMERE: l'eventuale]** il programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.
6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.
7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. c) del presente regolamento;

- b) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente ;
- c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
- d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera g), comma 16, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali;
- n) nomina, su proposta del Coordinatore del Corso di studio, i componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 10, comma 11, del presente regolamento;
- o) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 8

La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da nove componenti. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria sulla base dei voti riportati da ciascuno e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

2. Fa parte della Giunta il Vice-Direttore che, in assenza del Direttore, funge da Presidente; in presenza del Direttore, partecipa alle sedute con voto consultivo.

3. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.
4. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.
5. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
6. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.
7. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.
3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.
4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10

Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il

Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

- a) formulare e proporre al Consiglio di Dipartimento il regolamento didattico del Corso di Studio o le sue eventuali modifiche;
- b) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al Corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
- c) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
- d) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
- e) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo, **nonché il manager didattico senza diritto di voto.**

3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la

maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

11. Nella definizione delle finalità e dei contenuti formativi del Corso, il Consiglio di Corso di studio è coadiuvato da un Comitato di Indirizzo i cui membri, nominati dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di studio, siano rappresentativi delle parti interessate al corso di studio (esponenti della professione, imprese, enti pubblici, utenti, ecc.). Il Comitato di indirizzo esprime pareri e suggerimenti in merito al corso di studio e collabora con il corso di studio per la migliore realizzazione delle esperienze professionalizzanti (stages, tirocini, ecc.) eventualmente previste nel curriculum del Corso.

12. Il Consiglio del Corso di studio è coadiuvato dal manager didattico del Dipartimento. Il manager didattico, in stretta collaborazione col Coordinatore del Corso di studio, ha il compito di potenziare l'efficienza e l'efficacia del percorso formativo: a) monitorando in continuo l'evoluzione della carriera degli studenti ed individuando eventuali segmenti di criticità; b) provvedendo alla rilevazione degli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti elaborati dalla Commissione paritetica; c) rilevando le eventuali disfunzioni o criticità (organizzative, strutturali, legate a particolari esigenze degli studenti o ad altro) del Corso di studio.

Art. 11

Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori,

possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.

2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.

3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.

4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art. 12

Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.

2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.

3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:

- a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, riferendo circa il risultato di tale attività di monitoraggio al Consiglio del Dipartimento.

Art. 13

Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:

- dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.
- **[DA SOPPRIMERE: dal manager didattico del Dipartimento.]**

In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:

- dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.
- **[DA SOPPRIMERE: dai manager didattici dei Dipartimenti.]**

Alle riunioni della Commissione per l'Orientamento e il Tutorato, costituita a livello dipartimentale o di SIR, partecipa, senza di diritto di voto, anche il manager didattico del Dipartimento o dei Dipartimenti raggruppati in SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14

Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera a maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.
2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.
3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.
5. L'attività delle sezioni è regolata dal regolamento interno di gestione delle sezioni deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. La costituzione, la soppressione [**DA SOPPRIMERE:** , *l'attività delle sezioni*] e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

7. Il Dipartimento, con lo scopo di potenziare le attività di ricerca, i rapporti con il territorio e la capacità di attrazione di risorse a sostegno della ricerca, nonché di promuovere la crescita e la maturazione scientifica in particolare dei giovani ricercatori, può approvare l'istituzione di Centri di ricerca, promuovendo la responsabilizzazione in particolare dei giovani ricercatori maggiormente capaci e produttivi.

Art. 15

Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto, **dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16

Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Al momento della sua formazione sono attivati presso il Dipartimento i corsi di cui all'elenco allegato B.

2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 17

Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18

Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.

2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti,

previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

3. Almeno una seduta l'anno dei Consigli dei Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento sarà dedicata (eventualmente tra altri argomenti) alla valutazione della qualità dei corsi di studio ed alla individuazione di eventuali azioni volte al suo continuo miglioramento.

Art. 19

Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: 1. In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.

2. Le elezioni del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.

3. Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, il Dipartimento conserva autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.]

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.

2. Il "Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative" alla prima riunione utile dopo la sua costituzione si articolerà in sezioni deliberate dal Consiglio.

3. I rapporti contrattuali già costituiti nell'ambito delle strutture dipartimentali che hanno dato origine al "Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative", così come le convenzioni stipulate o in corso di espletamento, i finanziamenti per progetti di ricerca, le prestazioni conto terzi, restano regolati da quanto previsto nei relativi atti di stipulazione ovvero dai regolamenti di Ateneo. **[DA SOPPRIMERE: Sarà cura del Direttore del "Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie**

Quantitative”, se del caso, comunicare alle parti interessate che la convenzione e/o il contratto dovrà intendersi trasferito per la gestione amministrativa ed ogni altro atto nella sua interezza alla nuova struttura dipartimentale.]

ALLEGATO A

Settori Scientifico Disciplinari di pertinenza del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative

- **SECS-P/01 - Economia Politica**
- **SECS-P/02 - Politica Economica**
- **SECS-P/03 - Scienza delle Finanze**
- **SECS-P/04 - Storia del Pensiero Economico**
- **SECS-P/05 - Econometria**
- **SECS-P/06 - Economia Applicata**
- **SECS-P/07 - Economia Aziendale**
- **SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese**
- **SECS-P/09 - Finanza Aziendale**
- **SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale**
- **SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari**
- **SECS-P/12 - Storia Economica**
- **SECS-P/13 - Scienze Merceologiche**
- **SECS-S/01 - Statistica**
- **SECS-S/02 - Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica**
- **SECS-S/03 - Statistica Economica**
- **SECS-S/04 - Demografia**
- **SECS-S/05 - Statistica Sociale**
- **SECS-S/06 - Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali**
- **AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale**
- **L-LIN/04 - Lingua e Traduzione – Lingua Francese**
- **MAT/03 - Geometria**
- **MGG-R/01 - Geografia**

ALLEGATO B

Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative

- ***Laurea triennale in "Economia Aziendale" (classe L 18);***
- ***Laurea triennale in "Scienze Economiche" (classe L 33);***
- ***Laurea triennale in "Statistica" (classe L 41);***
- ***Laurea magistrale in "Economia" (classe LM 56);***
- ***Laurea magistrale in "Scienze Economiche ed Aziendali" (LM 77);***
- ***Laurea magistrale in "Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie" (LM 83).***



Università degli Studi di Messina

**Regolamento del Dipartimento
di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali**

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali (Cognitive Science, Educational and Cultural studies – CSECS) è costituito con Decreto Rettorale n. 1805 del 10.07.2012.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei Dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;
- d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
- e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;
- f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;

- h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Al dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali afferiscono i professori ed i ricercatori dei settori scientifico-disciplinari che si riconoscono nel suo progetto culturale interdisciplinare, presenti nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte. In particolare possono afferire al Dipartimento i docenti dei ssd. appartenenti alle Aree CUN 10 e 11, nonché tutti i docenti che esercitino la loro attività di ricerca nell'ambito delle scienze cognitive (neuroscienze, psicologia, filosofia, informatica e statistica, linguistica, etologia e scienze biologiche applicate allo studio dell'evoluzione, scienze della comunicazione), della formazione (pedagogia e didattica) e degli studi culturali (letterature e lingue, sociologia, antropologia e altre scienze sociali, scienze delle arti e dello spettacolo, scienze storiche e geografiche).

Senza formalizzazione specifica di afferenza o diritto di partecipazione al Consiglio, partecipano altresì alle attività del Dipartimento: tutto il personale tecnico amministrativo ad esso assegnato; il personale dei Centri Interdipartimentali, Interuniversitari di ricerca e dei Consorzi dei quali fa parte il Dipartimento; il personale ufficialmente inserito in un contratto di ricerca o convenzione con altri Dipartimenti o altre Università italiane o straniere o Enti di Ricerca o con altre istituzioni scientifiche; i professori a contratto che esercitano all'interno di uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; gli iscritti ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e a tutti i Corsi di formazione post-laurea ai quali concorre il Dipartimento; i borsisti, i dottori di ricerca e gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti; i cultori delle materie; i laureandi ai quali sia stato assegnato un argomento di tesi da parte di un docente afferente al Dipartimento, secondo le modalità definite dal Dipartimento stesso. Altre possibilità di partecipazione alle attività di ricerca del Dipartimento possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio di Dipartimento, previa istanza motivata da parte dell'interessato che deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività. Il Dipartimento tiene debita nota dei soggetti che hanno titolo a partecipare alle proprie attività.

2. Sulla richiesta di afferenza al dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento medesimo. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente l'allocazione del docente.

3. Nessun professore o ricercatore del dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali può far parte di altri Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico.

4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- ✓ il Consiglio;
 - ✓ il Direttore;
 - ✓ la Giunta;
 - ✓ i Consigli di Corso di studio.
2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:
- ✓ la Commissione paritetica di Dipartimento;
 - ✓ la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
 - ✓ eventuali altre Commissioni.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio del dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore del dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.
4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.
5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.
6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.
8. Le componenti elettive del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegno di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.
9. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustificano la convocazione anche *ad horas*.
10. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali può essere convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
11. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.
12. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.
13. Le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.
14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali e dell'Università.
15. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.
16. Al Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali in particolare spetta:
 - a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;
 - b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- n) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di eventuale programma. I curricula e gli eventuali programmi sono

tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali esercita le seguenti attribuzioni:

- a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. a) del presente regolamento;
- b) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolta presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente;
- c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
- d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma 16, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è composta dal Direttore, che la presiede, e da un numero di componenti [**DA SOPPRIMERE: stabilito dal regolamento del Dipartimento**], in misura comunque non superiore ad un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta. Il numero dei componenti elettivi della Giunta del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è fissato in 12, pariteticamente suddivisi in n. 4 professori ordinari; 4 professori associati; 4 Ricercatori. Qualora i Componenti del Consiglio di Dipartimento dovessero scendere sotto i settanta il numero dei componenti elettivi della Giunta sarà riformulato con delibera del Consiglio medesimo.
2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite, e i Coordinatori dei Corsi di Laurea triennali e magistrali. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.
3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.
4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.
6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.
3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.
4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:
 - a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
 - b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
 - c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
 - d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.
3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.
4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 **[DA SOPPRIMERE: dal regolamento del corso di studio]** e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.
5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.
8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le

candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.

2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.

3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, coadiuvato dai Coordinatori dei corsi di studio.

4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.

2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.

3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:

a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:

✓ dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;

✓ dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;

✓ da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:

- ✓ dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
- ✓ dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- ✓ da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, si articola in tre sezioni **costituite in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico**:

- a) Sezione di Scienze Cognitive.
- b) Sezione di Scienze della Formazione.
- c) Sezione di Studi Culturali.

Per costituire una nuova Sezione occorre la disponibilità di almeno il 20% dei componenti il Dipartimento tra docenti e ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) liberamente afferenti.

2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.

3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.

4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.

5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali.

Art. 15 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16 – Attività didattica del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali i corsi di cui all'elenco allegato (MANCA ALLEGATO).

2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 17 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, una volta conclusasi l'approvazione del RAD e delle procedure di attivazione dei Corsi di studio da parte degli organi accademici e ministeriali, approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 19 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

- [DA SOPPRIMERE:** 1. *In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.*
2. *Le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.*
3. *Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali conserva autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.]*
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.



REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Art. 1

Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) è costituito con D.R. n. 1805 del 10/07/2012.

Art. 2

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM), in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato, nelle Scuole di specializzazione, nei Master e nelle altre attività formative previste dalla normativa, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base e applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, come definiti nell'allegato A, secondo criteri di appartenenza all'Area 13 CUN e di affinità dell'oggetto o del metodo al progetto di ricerca del Dipartimento.
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;

- d) concorre, in collaborazione con il collegio dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
- e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;
- f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale e di educazione permanente;
- g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere nonché l'attivazione di collaborazioni con soggetti istituzionali ed operatori del territorio che favoriscano il perseguimento degli scopi istituzionali del Dipartimento e dell'Università;
- h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- k) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per metodo, che svolgono la loro attività nell'Ateneo e che chiedono di farvi parte, mediante apposita richiesta scritta contenente l'indicazione della Sezione cui si intende aderire.
2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. In caso di delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.
3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta **dei Dipartimenti interessati [DA SOPPRIMERE: del Dipartimento interessato]** e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5

Organi del Dipartimento

1. Gli Organi del Dipartimento sono:
 - il Consiglio;
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - i Consigli di Corso di studio.
2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:
 - la Commissione paritetica di Dipartimento;
 - la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
 - eventuali altre Commissioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale da e tra gli studenti medesimi iscritti ai Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento o di dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.
4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste di candidati si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.
6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.
7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.
8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni, conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegno di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.
9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustifichino la convocazione anche *ad horas*.
10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.
12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, aventi diritto in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.
14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo

i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Al Consiglio in particolare spetta:

- a) determinare il progetto formativo e di ricerca del Dipartimento, fatta salva l'autonomia didattica e scientifica dei singoli ricercatori;
- b) approvare il regolamento del Dipartimento ed i regolamenti didattici dei Corsi di Studio di nuova istituzione o le variazioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio già esistenti e ad esso afferenti, su proposta dei relativi Consigli;
- c) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;
- d) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- e) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- f) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- g) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- h) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- i) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- j) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- k) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- l) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. m), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- m) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- n) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;

- o) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- p) nominare i docenti componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 12;
- q) determinare le strategie e le azioni per una efficace attività di orientamento (in ingresso, in itinere e in uscita) degli studenti dei Corsi di studio ad esso afferenti, **di concerto con la Commissione per l'Orientamento e il Tutorato di cui all'art. 13;**
- r) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

17. Almeno una adunanza del Consiglio nel corso di ciascun anno accademico dovrà, eventualmente tra altri argomenti, essere dedicata alla valutazione delle attività didattiche svolte, a seguito della apposita relazione del Direttore, nonché delle valutazioni espresse dalla Commissione Paritetica, determinando eventuali azioni volte al miglioramento continuo dell'offerta didattica e dell'efficacia del processo formativo.

18. Almeno una adunanza del Consiglio nel corso di ciascun anno accademico dovrà, eventualmente tra altri argomenti, essere dedicata alla valutazione delle attività di ricerca svolte, a seguito della apposita relazione del Direttore, individuando e determinando eventuali azioni finalizzate al potenziamento della diffusione e della qualità dei prodotti della ricerca dei componenti del Dipartimento ed alla crescita e maturazione scientifica, in particolare, dei giovani ricercatori.

Art. 7

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno

venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico e di programma. I curricula e **[DA SOPPRIMERE: gli eventuali]** i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e **[DA SOPPRIMERE: l'eventuale]** il programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. c) del presente regolamento;
- b) predispose, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente ;
- c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
- d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera g), comma 16, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;

- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali;
- n) nomina, su proposta del Coordinatore del Corso di studio, i componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 10, comma **11**, del presente regolamento;
- o) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 8

La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da nove componenti. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria sulla base dei voti riportati da ciascuno e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.
2. Fa parte della Giunta il Vice-Direttore che, in assenza del Direttore, funge da Presidente; in presenza del Direttore, partecipa alle sedute con voto consultivo.
3. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.
4. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

5. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
6. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.
7. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.
3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.
4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10

Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:
 - a) formulare e proporre al Consiglio di Dipartimento il regolamento didattico del Corso di Studio o le sue eventuali modifiche;
 - b) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al Corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
 - c) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
 - d) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
 - e) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo, **nonché il manager didattico senza diritto di voto.**
3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.
4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.
5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.
8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.
10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni

comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

11. Nella definizione delle finalità e dei contenuti formativi del Corso, il Consiglio di Corso di studio è coadiuvato da un Comitato di Indirizzo i cui membri, nominati dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di studio, siano rappresentativi delle parti interessate al corso di studio (esponenti della professione, imprese, enti pubblici, utenti, ecc.). Il Comitato di indirizzo esprime pareri e suggerimenti in merito al corso di studio e collabora con il corso di studio per la migliore realizzazione delle esperienze professionalizzanti (stages, tirocini, ecc.) eventualmente previste nel curriculum del Corso.

12. Il Consiglio del Corso di studio è coadiuvato dal manager didattico del Dipartimento. Il manager didattico, in stretta collaborazione col Coordinatore del Corso di studio, ha il compito di potenziare l'efficienza e l'efficacia del percorso formativo: a) monitorando in continuo l'evoluzione della carriera degli studenti ed individuando eventuali segmenti di criticità; b) provvedendo alla rilevazione degli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti elaborati dalla Commissione paritetica; c) rilevando le eventuali disfunzioni o criticità (organizzative, strutturali, legate a particolari esigenze degli studenti o ad altro) del Corso di studio.

Art. 11

Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12

Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, riferendo circa il risultato di tale attività di monitoraggio al Consiglio del Dipartimento.

Art 13

Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
 - dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.

- **[DA SOPPRIMERE: dal manager didattico del Dipartimento.]**

In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:

 - dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

- **[DA SOPPRIMERE: dai manager didattici dei Dipartimenti.]**

Alle riunioni della Commissione per l'Orientamento e il Tutorato, costituita a livello dipartimentale o di SIR, partecipa, senza di diritto di voto, anche il manager didattico del Dipartimento o dei Dipartimenti raggruppati in SIR.
2. La Commissione:
 - assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;

- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14

Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera a maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.

2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.

3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.

4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.

5. L'attività delle sezioni è regolata dal regolamento interno di gestione delle sezioni deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. La costituzione, la soppressione [**DA SOPPRIMERE:** , *l'attività delle sezioni*] e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

7. Il Dipartimento, con lo scopo di potenziare le attività di ricerca, i rapporti con il territorio e la capacità di attrazione di risorse a sostegno della ricerca, nonché di promuovere la crescita e la maturazione scientifica in particolare dei giovani ricercatori, può approvare l'istituzione di Centri di ricerca, promuovendo la responsabilizzazione in particolare dei giovani ricercatori maggiormente capaci e produttivi.

Art. 15

Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto, **dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16

Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Al momento della sua formazione sono attivati presso il Dipartimento i corsi di cui all'elenco allegato B.
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 17

Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18

Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.
3. Almeno una seduta l'anno dei Consigli dei Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento sarà dedicata (eventualmente tra altri argomenti) alla valutazione della qualità dei corsi di studio ed alla individuazione di eventuali azioni volte al suo continuo miglioramento.

Art. 19

Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: 1. *In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.*

2. *Le elezioni del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.*

3. *Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, il Dipartimento conserva autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.]*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.

2. Il "Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative" alla prima riunione utile dopo la sua costituzione si articolerà in sezioni deliberate dal Consiglio.

3. I rapporti contrattuali già costituiti nell'ambito delle strutture dipartimentali che hanno dato origine al "Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative", così come le convenzioni stipulate o in corso di espletamento, i finanziamenti per progetti di ricerca, le prestazioni conto terzi, restano regolati da quanto previsto nei relativi atti di stipulazione ovvero dai regolamenti di Ateneo. **[DA SOPPRIMERE:** *Sarà cura del Direttore del "Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative", se del caso, comunicare alle parti interessate che la convenzione e/o il contratto dovrà intendersi trasferito per la gestione amministrativa ed ogni altro atto nella sua interezza alla nuova struttura dipartimentale.]*

ALLEGATO A

Settori Scientifico Disciplinari di pertinenza del Dipartimento di *Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative*

- SECS-P/01 - Economia Politica
- SECS-P/02 - Politica Economica
- SECS-P/03 - Scienza delle Finanze
- SECS-P/04 - Storia del Pensiero Economico
- SECS-P/05 - Econometria
- SECS-P/06 - Economia Applicata
- SECS-P/07 - Economia Aziendale
- SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese
- SECS-P/09 - Finanza Aziendale
- SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale
- SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari
- SECS-P/12 - Storia Economica
- SECS-P/13 - Scienze Merceologiche
- SECS-S/01 - Statistica
- SECS-S/02 - Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica
- SECS-S/03 - Statistica Economica
- SECS-S/04 - Demografia
- SECS-S/05 - Statistica Sociale
- SECS-S/06 - Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali
- AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale
- L-LIN/04 - Lingua e Traduzione – Lingua Francese
- MAT/03 - Geometria
- MGG-R/01 - Geografia

ALLEGATO B

Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di *Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative*

- Laurea triennale in "Economia Aziendale" (classe L 18);
- Laurea triennale in "Scienze Economiche" (classe L 33);
- Laurea triennale in "Statistica" (classe L 41);
- Laurea magistrale in "Economia" (classe LM 56);
- Laurea magistrale in "Scienze Economiche ed Aziendali" (LM 77);
- Laurea magistrale in "Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie" (LM 83).



Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni

REGOLAMENTO

Art. 1

Costituzione del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni è costituito con D.R. n. 1805 del 10/07/2012. All'atto della sua costituzione al Dipartimento afferiscono docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'Allegato A.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento, in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato nelle Scuole di specializzazione, nei Master e nei Corsi di formazione e di perfezionamento, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può, inoltre, proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base e applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, secondo criteri di affinità dell'oggetto o del metodo al progetto di ricerca del Dipartimento;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo;
- d) concorre, in collaborazione con il collegio dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
- e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento e di formazione, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;

- f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale e di educazione permanente;
- g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere nonché l'attivazione di collaborazioni con soggetti istituzionali italiani e stranieri, ed operatori del territorio che favoriscano il perseguimento degli scopi istituzionali del Dipartimento e dell'Università;
- h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione, anche attraverso l'istituzione di una "Collana delle pubblicazioni del Dipartimento";
- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professore e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- k) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per metodo, che svolgano la loro attività nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte, mediante apposita richiesta scritta contenente l'indicazione della Sezione cui intendano aderire.
2. Sulla richiesta di afferenza delibera, motivatamente, il Consiglio del Dipartimento. In caso di delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.
3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono, di norma, essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta **dei Dipartimenti interessati** [**DA SOPPRIMERE: del Dipartimento di provenienza**] e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca e dei fondi medesimi, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento, cui il docente originariamente apparteneva, delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio;
 - il/la Direttore/a;
 - la Giunta;
 - i Consigli di Corso di studio.
2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:
 - la Commissione paritetica di Dipartimento;
 - la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
 - la Commissione per l'Internazionalizzazione;

- eventuali altre Commissioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal/la Segretario/a amministrativo/a, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale da e tra gli studenti medesimi iscritti ai Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal/la Segretario/a amministrativo/a che, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del/la rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il/La rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi e i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili, anche consecutivamente, una sola volta.
2. Il/La Direttore/a indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento o dimissioni del/la Direttore/a le elezioni sono indette dal/la Decano/a del Dipartimento.
4. La presentazione delle candidature dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste di candidati si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.
5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.
6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti, per avere attribuito almeno un seggio, deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale, applicando il metodo D'Hondt.
7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.
8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni, conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine

- dell'assegnazione di ricerca. In tali casi il/la Direttore/a procederà a indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante, sino al completamento del relativo mandato.
9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal/la Direttore/a, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità e urgenza, che giustificano la convocazione anche *ad horas*.
10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.
12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, aventi diritto in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.
14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento, supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.
15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.
16. Al Consiglio in particolare spetta:
- a) determinare il progetto formativo e di ricerca del Dipartimento;
 - b) approvare il regolamento del Dipartimento e i regolamenti didattici dei Corsi di Studio di nuova istituzione o le variazioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio già esistenti e ad esso afferenti, su proposta dei relativi Consigli;
 - c) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino;
 - d) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - e) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
 - f) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;

- g) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- h) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- i) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- j) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- k) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- l) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei Corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. m), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- m) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- n) proporre l'istituzione delle forme federative e associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- o) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- p) nominare i componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 12 e della Commissione per l'internazionalizzazione di cui all'art. 14;
- q) determinare le strategie e le azioni per una efficace attività di orientamento (in ingresso, *in itinere* e in uscita) degli studenti dei Corsi di studio ad esso afferenti, **di concerto con la Commissione per l'Orientamento e il Tutorato di cui all'art. 13;**
- r) valorizzare e potenziare la dotazione del patrimonio librario e tecnologico del Dipartimento;
- s) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

17. Almeno una adunanza del Consiglio nel corso di ciascun anno accademico dovrà, eventualmente tra altri argomenti, essere dedicata alla valutazione delle attività didattiche svolte, a seguito della apposita relazione del/la Direttore/a, nonché delle valutazioni espresse dalla Commissione paritetica, determinando eventuali azioni volte al miglioramento continuo dell'offerta didattica e dell'efficacia del processo formativo.

18. Almeno una adunanza del Consiglio nel corso di ciascun anno accademico dovrà, eventualmente tra altri argomenti, essere dedicata alla valutazione delle attività di ricerca svolte, a seguito della apposita relazione del/la Direttore/a, individuando e determinando eventuali azioni finalizzate al potenziamento della diffusione e della qualità dei prodotti della ricerca dei componenti del Dipartimento ed alla crescita e maturazione scientifica, in particolare, dei giovani ricercatori.

Art. 7

Il/La Direttore/a del Dipartimento

1. Il/La Direttore/a è eletto/a dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il/La Direttore/a dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, una sola volta.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la meta più uno dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal/la Decano/a o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate da *curriculum* scientifico e eventuale programma. I *curricula* e gli eventuali programmi sono tempestivamente e adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza di voti prescritta è proclamato eletto dal/la Decano/a, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il/La Direttore/a eletto/a entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del/la Direttore/a dalla carica, il/la Decano/a indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il/La Direttore/a eletto/a a seguito di cessazione anticipata del/la Direttore/a uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.
6. Il/La Direttore/a designa tra i professori del Dipartimento un/a Vicedirettore/a che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il/la Vicedirettore/a risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal/la Decano/a o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/la professore/ssa ordinario/a che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il/La Direttore/a e il/la Vicedirettore/a sono nominati con decreto del Rettore.
7. Il/La Direttore/a rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce, con una relazione scritta, una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
8. Il/La Direttore/a di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. c) del presente regolamento;

- b) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente;
 - c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
 - d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera g), comma 16, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;
 - e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, attingendo ai relativi fondi previsti in bilancio e dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
 - f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
 - g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
 - h) adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
 - i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
 - j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
 - k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
 - l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
 - m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali;
- [**DA SOPPRIMERE:** n) *nomina, su proposta del Coordinatore del Corso di studio, i componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 10, comma 8 del presente regolamento;*]
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 8

La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal/la Direttore/a, che la presiede, dal/la Vicedirettore/a che partecipa con voto consultivo e da sei componenti. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti di ciascuna categoria in base ai voti riportati da ciascuno e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto/a il/la più anziano/a in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il/la più anziano/a per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.
2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i/le coordinatori/trici delle sezioni. Della Giunta fa inoltre parte il/la Segretario/a amministrativo/a con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa, infine, il/la rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari

concernenti detto personale. Il/La Vicedirettore/a, in assenza del/la Direttore/a, assume le funzioni di presidenza della Giunta e partecipa con voto deliberativo.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal/la Direttore/a. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i/le coordinatori/trici dei dottorati di ricerca e i/le coordinatori/trici dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del/la Direttore/a del Dipartimento, che ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il/la Direttore/a nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

Il/La Segretario/a amministrativo/a del Dipartimento

1. Il/La Segretario/a amministrativo/a è nominato/a, sentito il/la Direttore/a del Dipartimento, con decreto del/la Direttore/a Generale e svolge le funzioni che gli/le sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.

2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.

3. Collabora con il/la Direttore/a per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

4. Svolge le ulteriori funzioni che gli/le sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10

Il Consiglio di Corso di Studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di laurea

b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;

c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;

d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti

- effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.
3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.
 4. Il Consiglio di Corso di laurea è presieduto da un/a professore/ssa di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore/trice, eletto/a tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato/a con decreto rettorale. Il/La Coordinatore/trice dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il/La Coordinatore/trice convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.
 5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal/la Coordinatore/trice di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
 7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il/la Coordinatore/trice e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il/la Coordinatore/trice ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.
 8. L'elezione del/la Coordinatore/trice di Corso di studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
 9. Gli elettori sono convocati dal/la Direttore/a del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del/la Coordinatore/trice in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al/la Direttore/a le candidature, corredate di *curriculum* scientifico. I *curricula* e gli eventuali programmi sono tempestivamente e adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.
 10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal/la Direttore/a, viene nominato con Decreto Rettoriale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il/La Coordinatore/trice eletto/a entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del/la Coordinatore/trice dalla carica, il/la Direttore/a indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il/La Coordinatore/trice eletto/a a seguito di cessazione anticipata del/la Coordinatore/trice uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 11

Sedute congiunte dei Consigli

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del/la Direttore/a del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al/la Direttore/a del Dipartimento.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art. 12

Commissione paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un uguale numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, riferendo circa il risultato di tale attività di monitoraggio al Consiglio del Dipartimento.

Art. 13

Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
 - dal/la Direttore/a del Dipartimento o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:
 - dal/la Presidente della SIR o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR

[DA SOPPRIMERE: - dal manager didattico del Dipartimento.]
2. La Commissione:
 - assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;

- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi e a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14

Commissione per l'internazionalizzazione

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'internazionalizzazione composta:

- dal/la Direttore/a del Dipartimento, che la presiede, o da un suo delegato;
- da un docente designato per ogni area scientifica presente all'interno del Dipartimento;
- da un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca tra quelli eletti in seno al Consiglio di Dipartimento, dagli stessi designato;
- da un rappresentante degli studenti tra quelli eletti in seno al Consiglio di Dipartimento, dagli stessi designato.

2. La Commissione per l'internazionalizzazione esprime pareri e suggerimenti per la promozione della ricerca e della mobilità a livello europeo ed extraeuropeo, grazie a progetti di partenariato internazionale.

Art. 15

Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera votata a maggioranza dei componenti del Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.

2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.

3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.

4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.

5. L'attività delle sezioni è regolata da apposito regolamento interno di gestione delle sezioni deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. La costituzione, la soppressione [**DA SOPPRIMERE:**, *l'attività delle sezioni*] e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

7. Il Dipartimento, con lo scopo di potenziare le attività di ricerca, i rapporti con il territorio e la capacità di attrazione di risorse a sostegno della ricerca, nonché di promuovere la crescita e la maturazione scientifica in particolare dei giovani ricercatori, può approvare l'istituzione di Centri di ricerca, promuovendo la responsabilizzazione in particolare dei giovani ricercatori maggiormente capaci e produttivi.

Art. 16

Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto, **dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** e dalle restanti norme vigenti.

Art. 17

Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Al momento della sua formazione sono attivati presso il Dipartimento i corsi di cui all'elenco Allegato B.

2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 18

Manifesto degli studi e calendario didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini e alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 19

Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.

2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

3. Almeno una seduta l'anno dei Consigli dei Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento saranno dedicate (eventualmente tra altri argomenti) alla valutazione della qualità dei corsi di studio ed alla individuazione di eventuali azioni volte al suo miglioramento continuo.

Art. 20

Modalità di approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: 1. In prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.

2. *Le elezioni del/la Direttore/a del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.*

3. *Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, il Dipartimento conserva autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al/la Segretario/a amministrativo/a del Dipartimento.]*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.

[DA SOPPRIMERE: 2. I rapporti contrattuali già costituiti nell'ambito delle strutture dipartimentali che hanno dato origine al "Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni", così come le convenzioni stipulate o in corso di espletamento, i finanziamenti per progetti di ricerca e attività formative, le prestazioni conto terzi, restano regolati da quanto previsto nei relativi atti di stipulazione ovvero dai regolamenti di Ateneo. Sarà cura del/la Direttore/a del "Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni", se del caso, comunicare alle parti interessate che la convenzione e/o il contratto dovrà intendersi trasferito per la gestione amministrativa ed ogni altro atto, nella sua interezza, alla nuova struttura dipartimentale.]

ALLEGATO A

Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni

IUS/01 DIRITTO PRIVATO

IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE

IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA

IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO

IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

ALLEGATO B

Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di *Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni* al momento della sua costituzione:

Corso di Laurea di I Livello

Classe L-16 -Scienze dell'Amministrazione e dello sviluppo economico (180 CFU)

Corso di Laurea di II Livello

Classe LM-63/81, interclasse in Scienze delle pubbliche amministrazioni e per la cooperazione allo sviluppo (120 CFU)

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del

Oggetto: Parere favorevole in merito al regolamento del Dipartimento di Neuroscienze, al regolamento del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali, al regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative e al regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni.

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore Generale, Prof. Francesco De Domenico attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina, **08 APR. 2014**

I redattori della proposta

Responsabile Ufficio Statuto e regolamenti
Dott.ssa N. Radesi

Responsabile Area Organi Collegiali
Servizi amm.vi e documentali
Dott.ssa M. Ordile

Il responsabile della struttura proponente
Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico